



Sent. N. ... 126/08 ...

R.G. N. ... 1718/01 ...

Cron. N. ... 213/08 ...

Rep. N. ... 62/08 ...

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.  
Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1718/2001 R.G.  
promossa da:

**B** [REDACTED]

elettivamente domiciliata in Via [REDACTED] Mantova presso  
e nello studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta ed  
assiste giusta procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

contro

**F** [REDACTED]

elettivamente domiciliato in Via [REDACTED] - Mantova, presso e  
nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende  
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e  
risposta;

CONVENUTO

causa interrotta all'udienza del 27/1/04 e riassunta da:



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
elettivamente domiciliati in Via [REDACTED] - Mantova, presso  
e nello studio dell'avv. [REDACTED] che li rappresenta e  
difende giusta procura in calce al ricorso per riassunzione;

ATTORI

contro

F [REDACTED]  
elettivamente domiciliato in Via [REDACTED] - Mantova, presso  
e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e  
difende;

CONVENUTO

in punto a: "Risarcimento danni".

### CONCLUSIONI

#### Per gli attori:

"Dichiararsi F [REDACTED] unico responsabile dell'incidente per  
cui è causa a seguito del quale riportò lesioni B [REDACTED]  
condannare conseguentemente lo stesso al risarcimento - in  
favore di G [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] nella qualità di eredi legittimi di B [REDACTED]  
(nelle quote di legge) - dei danni quantificati nella misura di €  
5.904,00 o nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia oltre  
alla svalutazione monetaria agli interessi legali alle spese di ctu e  
di causa.



**Per il convenuto:**

“... Chiede il rigetto delle domande attrici per totale infondatezza. Spese rifuse. In via subordinata dichiararsi la responsabilità concorrente della signora B. [redacted] nel sinistro di cui è causa riducendosi proporzionalmente il risarcimento nei limiti del giusto e del provato. Spese compensate”. \_\_\_\_\_

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione in data 27/4/01, ritualmente notificato, B. [redacted], residente in Mantova, evocava in giudizio F. [redacted], pure residente in Mantova, esponendo \_\_\_\_\_

- 1) che il giorno 15/6/00 alle ore 17 circa l'attrice stava camminando in Via [redacted] in Mantova; \_\_\_\_\_
- 2) che il transito sul marciapiede di detta via era ostruito per la presenza sullo stesso di mezzi da lavoro; \_\_\_\_\_
- 3) che pertanto l'attrice era costretta ad impegnare la sede stradale; \_\_\_\_\_
- 4) che, in fase di attraversamento della strada, l'attrice, a causa del fondo stradale particolarmente sconnesso per la presenza di abbondante sabbia, era caduta a terra; \_\_\_\_\_
- 5) che in quel periodo in Via [redacted] erano in corso opere di ristrutturazione di un immobile sito in Via [redacted] angolo Via [redacted], da parte dell'impresa F. [redacted] e che il committente proprietario di detti lavori era lo stesso [redacted] F. [redacted]; \_\_\_\_\_
- 6) che, a seguito della caduta, B. [redacted] aveva riportato



l'infrazione del radio polso destro e contusioni multiple che le causavano un'inabilità temporanea totale di giorni 30, un'inabilità temporanea parziale di giorni 40, un'invalidità permanente sotto il profilo del danno biologico valutata nella misura del 4-5%; \_\_\_\_\_ [IL CASO.it](http://ILCASO.it)

7) che, durante il periodo di applicazione della doccia gessata al braccio destro e quello per la riabilitazione, l'attrice si era trovata nell'impossibilità di svolgere le proprie normali occupazioni nella conduzione della propria abitazione necessitando quindi dell'ausilio di terze persone per l'effettuazione di tali lavori; \_\_\_\_\_

8) che il danno poteva essere quantificato in € 14.777.000. \_\_\_\_\_

Ciò premesso B. \_\_\_\_\_ chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: \_\_\_\_\_

“Dichiararsi F. \_\_\_\_\_ unico responsabile dell'incidente per cui è causa e quindi condannarlo al risarcimento dei danni subiti dall'istante quantificati in £ 14.777.000 o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. \_\_\_\_\_

Spese di causa rifuse”. \_\_\_\_\_

Si costituiva ritualmente F. \_\_\_\_\_ contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto della domanda. \_\_\_\_\_

Assunta prova per interrogatorio formale del convenuto e per testi, all'udienza del 27/1/04 il procuratore dell'attrice dichiarava



l'intervenuto decesso di Bernardelli Franca. \_\_\_\_\_

La causa veniva quindi interrotta. \_\_\_\_\_

Con ricorso in data 30/4/04 (dep. il 6/5/04) (\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_ riassumevano il  
giudizio quali eredi aventi diritto. \_\_\_\_\_

All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio il procuratore  
del convenuto dimetteva "memoria di costituzione per il  
convenuto F\_\_\_\_\_". \_\_\_\_\_

All'udienza del 27/4/05 veniva nuovamente sentita ex art. 257  
c.p.c. la teste B\_\_\_\_\_, responsabile della \_\_\_\_\_  
del Comune di \_\_\_\_\_ e già escussa in precedenza. \_\_\_\_\_

Disposta ctu medico legale e precisate le conclusioni come sopra  
riportate la causa, all'udienza del 26/6/07, veniva trattenuta per la  
decisione previa assegnazione del termine di giorni quaranta per  
il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il  
deposito delle memorie di replica. \_\_\_\_\_

#### **Motivi della decisione**

\_\_\_\_\_ (ud. 22/10/03) interrogato sui capitoli 1,2,3, e  
4 dell'atto di citazione ha risposto: "*Posso dire che quel giorno  
stavo lavorando nel mio laboratorio sito in Mantova Via  
\_\_\_\_\_ n. 13 le cui finestre sono site in \_\_\_\_\_; ad un certo  
punto mi sono affacciato alla finestra non ricordo se richiamato  
da un urlo o per mia curiosità e ho visto una donna anziana per  
terra. Allora sono corso fuori per prestarle soccorso, cosa che  
ho fatto sollevandola da terra e a quanto ricordo*



accompagnandola a casa nella sua abitazione situata nelle immediate vicinanze. Ricordo la presenza del materiale sul marciapiede come raffigurata nella foto n. 1, ricordo ancora la presenza di un furgone parcheggiato poco più avanti rispetto alla moto di cui alla foto n. 3, in direzione di Viale [REDACTED]. Faccio presente che tale furgone di colore rosso, senza scritta l'ho sempre visto parcheggiato in loco durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile. Ricordo che la Sig.ra che ho soccorso aveva un piede all'interno di una buca esistente a centro strada. La buca conteneva della sabbia, che non raggiungeva però il livello del manto stradale; c'era un dislivello che avrebbe dovuto essere colmato con il posizionamento di ciotoli, come è attualmente. Non ricordo con esattezza le dimensioni della buca, ricordo però che quando transitavo in motorino dovevo necessariamente passarci dentro. La Sig.ra avrebbe potuto evitare la buca qualora non ci fosse stato parcheggiato il furgone".

Interrogato sul cap. 5 dell'atto di citazione (vero che in quel periodo in Via [REDACTED] erano in corso opere di ristrutturazione di un immobile sito in Via [REDACTED] n. [REDACTED], angolo Via [REDACTED], da parte della impresa [REDACTED] e che il committente proprietario di detti lavori era lo stesso [REDACTED]) il teste [REDACTED] ha poi aggiunto: "Confermo l'esistenza dei lavori in quel periodo ma nulla so in merito al proprietario e all'impresa".



Le circostanze di cui al capitolo 5 dell'atto di citazione sono peraltro state ammesse dal convenuto in sede di interrogatorio formale (*"... Ero proprietario dell'immobile di cui mi si chiede all'epoca del fatto . . . effettivamente l'immobile in quel periodo era in corso di ristrutturazione. I lavori sono stati affidati a diverse imprese . . . la mia impresa come solitamente fa e come è avvenuto nel caso di specie è intervenuta per le opere di finitura. . ."*) e comunque confermate dalla teste ██████████, responsabile della ██████████ a del Comune di ██████████ che ha dichiarato (ud. 22/10/03): *" . . . l'immobile d'angolo tra Via ██████████ e Via ██████████ era interessato da lavori di ristrutturazione dal 1999, a quanto ricordo dal mese di marzo di quell'anno, dagli atti risultava che l'immobile in questione era di proprietà di ██████████ e che l'impresa che eseguiva i lavori era quella di ██████████. All'inizio del 2001 non risultava ancora la fine lavori. E' risultato inoltre che l'impresa ██████████ aveva richiesto l'occupazione di suolo pubblico al fine di eseguire la manomissione del suolo per gli allacciamenti acqua, gas e fognatura. Interpellata la TEA la stessa ci ha confermato di avere eseguito allacciamenti in loco attorno alla fine del mese di maggio 2000"*.

Nuovamente sentita all'udienza del 26/10/05 la teste Berzaghi ha poi precisato: *" . . . F ██████████ ha presentato in data 6/4/00 al Comune di Mantova una richiesta di concessione di manomissione di suolo. Il Comune ha poi rilasciato concessione*



in data 27/4/00 a firma del dirigente dello sportello unico Prot. PG [REDACTED], PGE [REDACTED]. Tale concessione è stata consegnata il [REDACTED] e in forza della stessa era consentita l'occupazione dell'area dal [REDACTED] al [REDACTED]. Il suolo pubblico interessato per eseguire i lavori di allacciamento alla rete fognaria era in vicolo [REDACTED] all'altezza del civico n. 3 per una lunghezza di metri 4,50 ed una larghezza di metri 0,60 più un'area di cantiere per i veicoli addetti ai lavori di metri quadrati 15. In casi come quello di specie l'allacciamento viene effettuato dalla TEA che interviene quando già è stato effettuato il taglio. La TEA si limita all'allacciamento e non provvede nemmeno al ripristino. Io personalmente ho parlato con la TEA in persona del geom. [REDACTED] il quale mi ha riferito che entro il mese di maggio 2000 la TEA ha provveduto all'allacciamento".

E' quindi provato che: 1) alla data del sinistro [REDACTED] erano in corso lavori di ristrutturazione in un immobile di proprietà del convenuto sito all'angolo tra Via [REDACTED] e Via [REDACTED] in Mantova; 2) i lavori erano svolti, tra le altre, dall'impresa del convenuto che, come risulta dalla documentazione in atti, era anche il direttore dei lavori; 3) sul finire del maggio 2000 erano stati eseguiti lavori di allacciamento alla rete fognaria con conseguente occupazione di suolo pubblico autorizzata su richiesta del convenuto; 4) il suolo pubblico interessato era quello situato all'altezza di Via [REDACTED] n. 3; 5) in quella zona, alla data del sinistro, esisteva, non segnalata, una buca a centro



strada, riempita di sabbia ma non a livello del restante manto stradale, atteso che non erano stati riposizionati i ciotoli; 6) in quella buca B [redacted] ha poggiato il piede perdendo l'equilibrio e cadendo a terra; 7) a seguito della caduta B [redacted] ha riportato le lesioni accertate a seguito di ctu effettuata necessariamente sulla documentazione in atti, atteso il decesso, per altra causa, dell'infortunata. \_\_\_\_\_

Ciò premesso sussiste la responsabilità del convenuto. \_\_\_\_\_

Attività pericolose agli effetti di cui all'art. 2050, c.c., devono intendersi quelle qualificate da specifiche norme destinate a prevenire l'insorgenza di sinistri, ed a tutelare l'incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella stessa natura delle cose e dei mezzi adoperati in concreto, mentre non possono considerarsi tali quelle in cui la pericolosità insorga per fatti estranei. \_\_\_\_\_

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte l'esecuzione di lavori sulla pubblica strada va ritenuta pericolosa ex art. 2050 c.c. costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti. \_\_\_\_\_

Ne consegue che l'esercente di un'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla citata norma in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività stessa (oltre alle sentenze citate dalla difesa di parte attrice in comparsa conclusionale si veda Cass, Civ. Sez. III 13/5/03 n. 7298). \_\_\_\_\_



In particolare, nell'affermare il principio che l'esecuzione dei lavori edilizi che importino - come nel caso di specie - modificazione dei luoghi adibiti a pubblico passaggio costituisce attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., la Suprema Corte ha anche precisato che l'inquadramento nell'ambito delle attività pericolose di lavori edilizi che immutino luoghi adibiti a pubblico passaggio appare corretta, dovendosi ritenere canone di comune esperienza che buche, dislivelli, oggetti di ingombro che modificano l'ordinaria viabilità, possono causare per errata percezione dell'utente del pericolo, o per comportamenti automatici nella quotidianità della pregressa situazione, cadute od altri eventi dannosi (Cass. Civ., Sez. III 8/11/96 in motivazione).

[IL CASO.it](http://www.ilcaso.it)

Stante la suddetta presunzione di colpa a carico del danneggiante, il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività pericolosa e il danno subito; incombe invece sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (Cass. Civ. 4/12/98, Sez. III n. 12307).

Come pure ha avuto modo di osservare la Suprema Corte la presunzione di colpa di cui all'art. 2050 c.c. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa essendo posto a carico dell'esercente l'attività pericolosa l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno: quindi non basta la prova negativa di non aver



compresso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso. \_\_\_\_\_

Nel caso di specie tale prova non è stata in alcun modo fornita. \_  
Né può accogliersi la richiesta subordinata del convenuto che ha fatto riferimento al concorso colposo della danneggiata; invero la responsabilità rimane esclusa dal fatto del danneggiato secondo i principi che regolano la materia solo quando, essendo l'attività pericolosa circondata dalle doverose cautele finalizzate ad evitare danni a terzi, questo comportamento del danneggiato si connota come imprevedibile e inevitabile, al momento della predisposizione delle misure cautelative, e tale da costituire una causa sopravvenuta da sola efficiente nella produzione dell'evento ed idonea a recidere ogni nesso di causalità con l'attività pericolosa, che assume il ruolo di mera occasione rispetto all'altrui imprudenza (Cass. civ. sez. ICI 13/5/03 n. 7298 in motivazione). \_\_\_\_\_

Nel caso di specie, come emerge dall'istruttoria esperita, dopo l'allacciamento alla rete fognaria, che aveva necessariamente comportato l'esecuzione di lavori sulla sede viabile con modificazione dei luoghi adibiti a pubblico passaggio, non risulta essere stato effettuato il ripristino dello stato dei luoghi né risulta l'apposizione di alcuna segnalazione o recinzione della zona interessata ai lavori e non ancora ripristinata. \_\_\_\_\_

In ordine alla quantificazione del danno ulteriormente si osserva



quanto segue. \_\_\_\_\_

A seguito della caduta per cui è causa B. \_\_\_\_\_ a ha riportato l'infrazione radiale del polso destro. \_\_\_\_\_

Dall'espletata ctu risulta che si è concretizzato: 1) un danno biologico permanente nella misura del 4-5%; 2) un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 21; 3) un periodo di inabilità temporanea parziale di giorni 40. \_\_\_\_\_

Nel caso di morte sopravvenuta della vittima per causa non imputabile al danneggiante è risarcibile iure successionis in capo ai congiunti del defunto il danno biologico subito da quest'ultimo in conseguenza dell'incidente la cui liquidazione deve tener conto, in via equitativa, della durata della vita effettiva (Cass. Civ. Sez. III 9/8/01 n. 10980). \_\_\_\_\_

B. \_\_\_\_\_ a è deceduta in data 25/12/03 a distanza di giorni 1287 dal sinistro. \_\_\_\_\_

Il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, deve considerarsi verificato nel momento stesso in cui l'evento dannoso si realizza e la sua liquidazione deve effettuarsi con riferimento al momento dell'evento dannoso non incidendo su di essa fatti ed avvenimenti successivi quali la morte del soggetto leso (Cass. Civ. Sez. III 9/8/01 n. 10980). \_\_\_\_\_

A titolo di danno biologico per le lesioni permanenti può essere liquidato in via equitativa l'importo di € 2.620,33 all'attualità (€  $40,72 \times 5\% \times 1287$ ) cui devono aggiungersi € 855,12 (€  $40,72 \times 21$ )



a titolo di danno biologico per l'inabilità temporanea totale e € 814,40 (€ 20,36x40) a titolo di danno biologico per l'inabilità temporanea parziale e così complessivamente € 4.289,85. \_\_\_\_\_

Il danno morale è quantificabile equitativamente nella misura del 30% dell'importo liquidato a titolo di danno biologico e pertanto pari a € 1.286,95. \_\_\_\_\_

A titolo di danno biologico e di danno morale spettano pertanto agli attori in riassunzione € 5.576,80, all'epoca del fatto pari a € 4.761,00. \_\_\_\_\_

A ciò deve aggiungersi il danno patrimoniale derivante dalla necessità di B. \_\_\_\_\_ di impiegare una collaboratrice domestica durante il periodo della malattia, danno che sulla base della deposizione di \_\_\_\_\_ (ud. 4/4/03) può essere liquidato come richiesto in € 334,66 (€ 12.000 all'ora x 3 ore x 2 giorni la settimana x 9 settimane). \_\_\_\_\_

Complessivamente quindi F. \_\_\_\_\_ va condannato al risarcimento dell'importo di € 5.095,66 (€ 4.761,00+334,66). \_\_\_\_\_

Sulla predetta somma, come determinata alla data del 15/6/00, devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato dalla data del fatto. \_\_\_\_\_

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. \_\_\_\_\_

Le spese di ctu, come liquidate, vanno poste definitivamente a carico di F. \_\_\_\_\_



**P.Q.M.**

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: \_\_\_\_\_

- 1) Condanna F. \_\_\_\_\_ al pagamento in favore di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ quali eredi legittimi di B. \_\_\_\_\_, nata a Mantova \_\_\_\_\_, dell'importo complessivo di € 5.095,66 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come in motivazione, da ripartire tra i predetti nelle quote di legge a seguito della successione apertasi in morte di Bernardelli Franca; \_\_\_\_\_
- 2) Condanna F. \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese che liquida in € 4.994,90 di cui € 407,43 per esborsi, € 2.207,75 per diritti, € 1.870,00 per onorari, € 509,72 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge; \_\_\_\_\_
- 3) Pone definitivamente le spese di ctu come liquidate a carico di F. \_\_\_\_\_

Così deciso in data 5/11/07 dal Tribunale Ordinario di Mantova.

IL GIUDICE

Dott. Andrea Gibelli

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

oggi 16 FEB. 2008

Il Cancelliere

IL CASO.it